



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Giorgio Jachia Presidente

Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice

Dott.ssa Federica Felaco Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa avente n. 7852/2023 R.G.

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. avverso ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione;

causa [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;  
**PARTE RECLAMANTE**

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;

**PARTE RECLAMATA**

nonchè [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, [REDACTED] rappresentata e difesa [REDACTED] dell'avvocatura interna;

**TERZO PIGNORATO**

**BNL s.p.a.,**

**TERZO PIGNORATO CONTUMACE**

**OSSERVA**

1. [REDACTED] ha spiegato reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha determinato la chiusura anticipata della procedura presso te [REDACTED]

[REDACTED], quali terzi pignorati. In particolare, preso atto [REDACTED]



del mancato assolvimento dell'adempimento richiesto al creditore pignorante dal novellato art. 543, quinto comma, c.p.c. (consistente nella notifica al debitore e al terzo dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura) entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento per il giorno 29/04/2023, il G.E. ha rassegnato le seguenti conclusioni: "1) dichiara [redacted] l. in danno di [redacted] e [redacted] quali terzi pignorati; 2) per l'effetto, dichiara estinta la presente procedura esecutiva."

La società [redacted] ha censurato tale statuizione contestando l'adesione del giudicante alla tesi secondo la quale "con riferimento alla data entro cui va effettuato la notifica dell'avviso (che poi va depositato per fornire prova di aver adempiuto a quanto richiesto dalla norma), la stessa va individuata con quella dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento presso terzi, e quindi non entro la data di udienza che verrà in via definitiva fissata dal Tribunale, poiché questa è l'unica interpretazione condivisibile della norma in oggetto, in quanto trattasi di una interpretazione letterale ovvero rispettosa del testo indicato dal legislatore;". Predicando una interpretazione della norma calibrata non tanto sulla data di udienza indicata in citazione quanto sulla data dell'udienza concretamente individuata per la comparizione delle parti, all'esito anche del rinvio eventualmente disposto dal tribunale (avuto pure riguardo al disposto di cui all'art. 171 -bis c.p.c. introdotto nel novellato processo di cognizione), il reclamante ha chiesto "che l'adito collegio previa fissazione dell'udienza di comparizione e acquisizione telematica del fascicolo Tribunale di Salerno es. mobiliare r.g. 1668/2023, accolga il presente reclamo dichiarando quindi la tempestività dell'avviso di iscrizione a ruolo con ogni conseguenza sull'esproprio dichiarato estinto, spese di lite refuse con attribuzione."

Si è costituito in giudizio [redacted] il quale, eccepita l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse del reclamante (stante la notifica di un nuovo atto di pignoramento), ha dedotto la correttezza in diritto dell'impugnato provvedimento di estinzione e concluso per il rigetto del gravame, con conferma dell'ordinanza del G.E. e vittoria delle spese di lite.

Si è costituito, altresì, [redacted] quale terzo pignorato chiedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio; nel merito il rigetto del reclamo.

Non ha invece avuto luogo la costituzione di [redacted].

All'udienza celebrata in data 17.01.24 nelle forme della trattazione scritta, il collegio ha riservato il procedimento in decisione.

2. Tanto opportunamente premesso, *in limine litis* non può darsi seguito alla domanda di estromissione dal presente giudizio avanzata da [redacted] a. sul presupposto della relativa carenza di legittimazione passiva atteso che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità "le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto questa Corte a formulare il menzionato principio di diritto (i. e. in forza del quale, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato) si attagliano, evidentemente, anche al giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo (cfr. Cass. sent. del 3/11/2022, n. 32455).

2.1. Nel merito, il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato per le ragioni che seguono.



Le contestazioni spiegate con il ricorso attengono ad un profilo squisitamente giuridico concernente, in buona sostanza, l'interpretazione del nuovo art. 543, quinto comma, c.p.c. come modificato dalla legge n. 206 del 2021.

Invero, incidendo sulla sequenza procedimentale dell'espropriazione mobiliare presso terzi, la citata novella ha introdotto l'obbligo per il creditore di notificare i soggetti potenzialmente coinvolti nella procedura della "pendenza" del processo esecutivo, prevedendo in particolare che il creditore notifichi al debitore e al terzo un "avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura" e lo depositi nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione. La disposizione prosegue individuando un termine entro il quale eseguire il prescritto adempimento ("entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento") e, infine, disciplinando le conseguenze del suo mancato assolvimento nei termini di inefficacia del pignoramento e di cessazione degli obblighi da esso scaturenti (specie quello di custodia gravante sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c.)

Tale intervento si pone l'obiettivo di rimediare alle insufficienze del sistema previgente; sistema nel quale l'adozione del principio dell'impulso di parte (in forza del quale anche nell'espropriazione forzata il meccanismo di iscrizione a ruolo del processo non ha più luogo d'ufficio bensì su iniziativa del creditore) unitamente alla previsione dell'obbligo posto dall'art. 164 -ter disp.att. c.p.c. a carico del creditore di dichiarare al debitore ed al terzo l'eventuale omessa iscrizione con un atto da notificarsi entro cinque giorni (dalla scadenza del relativo termine), in concreto non riusciva ad assicurare al terzo la conoscenza della sopravvenuta inefficacia del pignoramento per l'ipotesi di mancata iscrizione, con conseguente mantenimento del vincolo sui beni. Invero, in difetto di un meccanismo idoneo ad assicurare al terzo la conoscenza "legale" della causa di inefficacia ex lege (affidata invece alla condotta del creditore ai sensi dell'art. 164- ter disp. att. c.p.c.), la circolazione dei beni dell'esecutato risultava fortemente compromessa dalla perdurante operatività dell'obbligo di custodia a carico del terzo, nonostante l'automatico venir meno del vincolo del pignoramento; del pari, l'omessa dichiarazione a cura del creditore rendeva il più delle volte necessario il ricorso al giudice dell'esecuzione per l'adozione di un provvedimento dichiarativo dell'inefficacia e di autorizzazione allo svincolo delle somme.

Da qui l'introduzione da parte del legislatore del 2021 di un congegno sganciato dall'iniziativa del creditore (foriera di incertezze) ed incentrato sull'individuazione di un momento, l'udienza di comparizione, già in astratto idoneo ad assicurare ad ogni soggetto la conoscenza della cessazione automatica degli effetti del pignoramento a fronte del mancato impulso del creditore, funzionalmente teso ad evitare – mediante la comunicazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura – il venir meno del vincolo e del relativo obbligo di custodia.

Così ricostruito il contesto normativo, sembra, quindi, plausibile sostenere (col conforto della Relazione Illustrativa alla modifica legislativa) che la *ratio* della riforma risponda, tra le altre, anche all'esigenza di semplificare l'attività del terzo pignorato sì da consentire a quest'ultimo, avuto anche riguardo alla assenza di una sanzione per l'omessa dichiarazione a cura del creditore, di contare su di un meccanismo automatico (basato, lo si ripete, sullo spirare della data dell'udienza indicata nell'atto



di pignoramento e sulla notificazione o meno entro quella data dell'avviso di iscrizione a cura del creditore) per assumere le opportune determinazioni in ordine alla liberazione delle somme pignorate (senza la mediazione del giudice dell'esecuzione).

In tale prospettiva teleologica, deve allora ritenersi che il termine individuato dal legislatore per gli adempimenti del creditore, corrispondente alla "data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", abbia natura perentoria. In disparte la previsione della conseguenza sanzionatoria collegata alla inosservanza dell'obbligo di notifica e del deposito dell'avviso nel termine previsto (di per sé già sufficiente ad escludere una certa malleabilità della norma), nella sopra enunciata direzione milita la circostanza che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico e insuperabile per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo; operatività che non potrebbe, comunque, rivivere per effetto della notificazione successiva a quella data atteso che una notificazione "postuma", rispetto alla data di udienza fissata in citazione, cadrebbe in un momento temporale in cui è normativamente già venuto meno l'obbligo ex art. 546 c.p.c. a carico del terzo.

Tanto appare, del resto, coerente con il principio di auto-responsabilità che deve necessariamente informare l'attività del creditore, il quale "disponendo" liberamente della data da indicare nell'atto di pignoramento, prudenzialmente fisserà l'udienza di comparizione con congrua dilazione rispetto alla notifica del pignoramento (tenendo dunque conto dei tempi necessari per il perfezionamento della notificazione e per la materiale attività di iscrizione a ruolo).

Anche il prevedibile allungamento della durata del processo esecutivo, ad avviso del collegio non vale a giustificare la soluzione, prospettata dall'odierno reclamante, secondo la quale gli effetti della norma si riconetterebbero non già alla data indicata nell'atto di pignoramento bensì alla data di celebrazione effettiva dell'udienza, tenuto conto del differimento d'ufficio della stessa cui nella prassi -specie nei tribunali di dimensioni medio grandi - si assiste in ragione dei tempi di lavorazione delle iscrizioni.

A non dissimili conclusioni conduce, d'altronde, l'invocato raffronto tra il novellato art. 543, quinto comma, c.p.c. ed il neo-introdotto art. 171 bis c.p.c. per l'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione venga differita dal giudicante in sede di verifiche preliminari: la circostanza che il legislatore, in tale ultimo caso, abbia espressamente ancorato all'udienza, come differita, la decorrenza del termine a ritroso per il deposito delle memorie integrative, infatti, a parere del collegio non legittima, *de iure condito*, alcuna torsione interpretativa del dato normativo contenuto nella piana formulazione dell'art.543 c.p.c.; semmai conferma l'esistenza di una diversa opzione legislativa.

Del pari, inconferenti risultano pure i precedenti di merito indicati dal reclamante a sostegno della propria tesi, trattandosi di pronunce di segno favorevole non già alla notifica dell'avviso oltre l'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento bensì, e al più, al solo "deposito" (della copia notificata) del predetto avviso, purché effettuato dal creditore - a beneficio stavolta del giudice - entro la data di effettiva celebrazione dell'udienza.



Alla luce delle considerazioni che precedono, incontestato che, nel caso sottoposto all'attenzione di questo collegio, a fronte della data di udienza fissata in citazione per il 29/04/2023, la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo si è perfezionata nei confronti del debitore in data 30/05/2023 e nei confronti dei terzi in data 2/05/2023, ovvero in relazione ad entrambi in un momento successivo a quello normativamente previsto con conseguente perdita di efficacia del pignoramento e cessazione dell'obbligo di custodia, il reclamo deve essere rigettato.

3. Circa il regolamento delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. attesa la novità delle questioni.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

RIGETTA il reclamo.

COMPENSA le spese del presente procedimento.

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.01.2024.

Il Presidente  
dott. Giorgio Jachia

Il Giudice relatore  
dott.ssa Federica Felaco



